

**Abbonamenti** — Anno L. 3 — Semestre L. 2  
— Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.  
**Inserzioni** — In quarta pagina Cent. 25 per  
linea o spazio corrispondente — In terza  
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50  
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-  
ziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1  
la linea.  
Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono  
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.  
**Pagamenti Anticipati.**  
Si accettano corrispondenze purchè firmate —  
I manoscritti restano proprietà del giornale  
— Le lettere non affrancate si respingono.  
Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

# La Gazzetta d'Acqui

## GIORNALE SETTIMANALE

(Conto Corrente colla Posta)

### ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,12 - 19,24 — Savona 4,50 - 8,12 - 12,30 - 17,26 — Asti 5,28 - 8,21 - 11,25 - 15,47 - 20,11 — Genova 6 - 8,12 - 15,7 - 20,26 — Ovada 22,2.  
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,20 - 17,16 - 22,53 — Savona 7,56 - 15 - 19,14 — Asti 8,2 - 11,52 - 14,56 - 20,11 - 21,50 — Genova 7,53 - 11,17 - 15,37 - 20,3 — Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.  
L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.  
La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 12,30 alle 15 giorni feriali.  
L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.  
CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.  
L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.  
CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta delli 29 Ottobre 1904

Presidenza Avv. Cav. GARBARINO, Sindaco.  
Presenti: Accusani — Baccalaro — Bon-  
ziglia — Chiabrera — Cornaglia —  
Gardini-Blesi — Levi — Marengo —  
Moraglio — Ottolenghi M. S. — Pa-  
storino — Rossello — Saracco — Sco-  
vazzi — Sgorlo — Trucco.

Suscitano l'assenza Braggio e Guglieri.

Il Sindaco con elevate parole com-  
memora il defunto collega avv. Bistolfi con-  
cludendo che fu degno esempio di onestà  
e rettitudine coll'augurio che Dio gli con-  
ceda la pace del giusto.

Avverte poi il Consiglio che appena  
ebbe la dolorosa notizia della morte mandò  
una lettera di condoglianza alla famiglia.

Pastorino si associa alle elevate parole  
del Sindaco e ricorda le benemeritenze del-  
l'avv. Bistolfi come Presidente della Commis-  
sione delle Imposte.

Saracco pure si associa alle parole pro-  
nunciate dal Sindaco e dal Consigliere Pa-  
storino.

Moraglio chiede perchè non siasi ancora  
provvisto all'allontanamento dei banchi dalla  
Chiesa dell'Addolorata, già promesso e de-  
liberato.

Il Sindaco assicura che entro pochi giorni  
vi si provvederà.

Approvazione del progetto per la deri-  
vazione dell'acqua potabile dall'Erro (2<sup>a</sup>  
lettura) — Saracco presenta il relativo  
progetto della Mediterranea, che studiò con  
interessamento, anche in unione del geometra  
Chiara, al quale deve rivolgere parola di  
meritato elogio.

Desidera vivamente di veder eseguita  
un'opera così importante ed utile, e vor-  
rebbe si iniziassero tosto i lavori; ma pur  
troppo colle infinite esigenze della bu-  
rocrazia italiana non lo si potrà subito.  
Si adopererà nondimeno per quanto starà  
in lui perchè siano superate le difficoltà  
nel più breve termine possibile, ed a tal  
uopo, benchè egli non sia uso fare solle-  
citazioni negli uffici ministeriali, per  
quest'opera, che tanto gli sta a cuore, farà  
di buon grado un'eccezione alla regola.

Crede intanto di sottoporre oggi all'ap-  
provazione del Consiglio la seguente pro-  
posta (in 2<sup>a</sup> lettura):

1° — Esecuzione dei lavori per la deri-  
vazione dell'acqua potabile dall'Erro se-  
condo il progetto della Mediterranea;

2° — Domanda d'un mutuo di lire  
340 mila alla Cassa Depositi e Prestiti;

3° — Domanda al Governo per il con-  
corso dell'1,50 0/0 sul capitale che risul-  
terà impiegato nell'esecuzione dell'opera.

Pel compimento dell'opera stessa fu bensì  
preventivata la spesa di L. 560 mila, com-  
prese L. 24 mila per casuali, ma alla  
differenza si potrà provvedere colla entrata  
ordinaria del Comune.

Il Sindaco ringrazia l'on. Saracco del  
vivissimo interessamento già dimostrato  
per l'esecuzione dell'opera e delle sue ri-  
petute promesse.

Accusani si associa in questo al Sindaco,  
tributando pure una parola di meritata  
lode ai valenti ingegneri della Mediterranea

che compilarono il progetto. Esprime il  
dubbio sulla maggiore convenienza di con-  
trarre un mutuo colla Cassa Depositi e  
Prestiti per l'intera somma di L. 560 mila,  
stante il concorso governativo, ma in se-  
guito alla dichiarazione dell'on. Saracco  
che l'abbuono governativo dell'1,50 0/0  
verrà concesso non per la somma mutuata  
sibbene per quella che realmente si sarà  
spesa nell'esecuzione dei lavori, non ha  
più obiezioni da innovare.

Il Sindaco mette ai voti le tre proposte  
dell'on. Saracco; sono approvate all'unani-  
mità.

Togliasi la seduta alle 16,45.

## IL SOCIALISMO BENEMERITO INVOLONTARIO dell'ITALIA

Fra tutte le deduzioni, che si son fatte,  
e si faranno sui risultati delle ultime ele-  
zioni politiche, questa ci sembra la più  
logica, e la più importante, cioè che i so-  
cialisti, colle loro improntitudini, e colle  
loro minacce di violenza e scioperi for-  
zati hanno deciso i clericali con chierica e  
senza ad accorrere alle urne, malgrado il  
non *expedit*, ed unirsi ai liberali costituzio-  
nali per votare contro di essi socialisti  
ed escluderli dalla deputazione, facendo a-  
desione al Governo Italiano che finora  
avevano disconosciuto.

Così la nuova Italia, come osserva il  
*Secolo* di Milano, resta ufficialmente rico-  
nosciuta dai preti, e resta affermato questo  
lato buono della lotta passata: il ricono-  
scimento cioè da parte dei preti, dell'Italia  
una, con un Governo sedente in Roma,  
approvato dal suffragio anche dei clericali  
votanti pei candidati liberali.

E questa affermazione, e questo prin-  
cipio di riconoscimento noi lo dobbiamo ai  
socialisti, i quali hanno data nuova con-  
ferma a questi due postulati, e cioè che:

1° *Necessè est ut scandala veniant.*

2° *A quelque chose malheur est bon.*

Accettiam dunque questo beneficio che  
costò lor non poco danno.

*Ipsilon.*

## Provvedimenti PER FAVORIRE L'INDUSTRIA ENOLOGICA

Nell'interesse di favorire l'industria eno-  
logica nei centri vinari del Regno, ove più  
tristi se ne mostrino le condizioni, è au-  
torizzata la spesa di L. 1.000.000, che  
verrà stanziata al cap. 157<sup>bis</sup> nella parte  
straordinaria dello stato di previsione della  
spesa del Ministero di agricoltura, indu-  
stria e commercio per l'esercizio finanziario  
1903-904, che verrà erogata nel modo  
seguito:

1° lire 300.000 per acquisto di vasi  
vinari da darsi a prestito nella imminente  
campagna enologica, ai piccoli produttori,  
in quei Comuni ove se ne verifichi più  
urgente il bisogno;

2° lire 700.000 per incoraggiare l'im-  
pianto di cantine sociali e le associazioni  
di produttori per lo smercio dei loro vini  
nelle Provincie che difettano di cantine

sociali, e che più soffrono della crisi  
vinicola.

I vasi vinari dati a prestito saranno,  
negli anni successivi concessi come parte  
di premio alle cantine sociali predette.

### REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 11 Luglio 1904, n. 377.

Art. 1. — Per gli effetti della legge, le  
botti acquistate dal Ministero di agricoltura,  
industria e commercio saranno distribuite  
con decreto ministeriale fra le Provincie  
del Regno che, in maggiore quantità, fi-  
nora esportavano vini mosti, e che, per le  
variate condizioni della esportazione, si tro-  
vano nella necessità di provvedere, di ur-  
genza, ai vasi vinari per la conservazione  
del vino eccedente il presente consumo  
locale.

Con successive disposizioni ministeriali  
potrà in seguito modificarsi la detta ri-  
partizione di vasi vinari, quando si scorga  
che in alcune Provincie ve ne sia ecceden-  
za ed in altre scarsezza.

Art. 2. — Con decreto ministeriale sa-  
ranno indicati i depositi di macchine a-  
grarie per ciascuna Provincia o zona di  
Provincia, incaricati di ricevere in consegna  
dette botti.

Art. 3. — Sono considerati piccoli produt-  
tori, ai sensi dell'art. 1 della legge, coloro  
che non producono più di 70 ettolitri di  
vino sui terreni di loro assoluta proprietà,  
o dei quali abbiano l'usufrutto, oppure non  
più di ettolitri 120 sui terreni enfiteutici,  
o dei quali abbiano sotto qualunque forma  
di contratto il godimento.

Questi limiti di produzione saranno de-  
dotti dal prodotto medio conseguito negli  
ultimi tre anni.

Art. 4. — Le domande stese in carta  
bollata da centesimi 50 saranno indirizzate  
alla Giunta comunale e presentate non  
più tardi del 20 ottobre del corrente anno.

Nelle domande si indicheranno:

1° la località;

2° l'estensione del vigneto e il nu-  
mero delle viti;

3° la produzione media ottenuta nel-  
l'ultimo triennio;

4° quanto valga a dimostrare che il  
ricorrente versa in condizioni economiche  
tali da non potersi altrimenti procurare i  
vasi vinari che gli occorrono.

La Giunta comunale, appurata l'attendibi-  
lità delle dichiarazioni dei proprietari,  
usufruttuari, enfiteuti od affittuari e spe-  
cialmente quelle che riguardano le loro  
condizioni economiche, invierà nel più breve  
tempo possibile le domande con le sue  
osservazioni al Direttore del deposito di  
macchine agrarie indicato per la rispettiva  
Provincia o zona di Provincia.

La Giunta comunale riferirà anche sulla  
moralità dei proprietari od enfiteuti, che  
chiedono i vasi vinari dello Stato.

Art. 5. — I Direttori dei depositi di  
macchine agrarie, esaminate le domande dei  
viticoltori e le dichiarazioni della Giunta  
comunale, stabiliranno il numero e la qua-  
lità delle botti da prestare a ciascun pro-  
prietario, usufruttuario, enfiteuta o affit-  
tuario, tenendo presente i bisogni peculiari  
delle singole plaghe, e ciò sempre in pro-  
porzione delle domande presentate ed ac-  
colte e nei limiti delle botti avute in con-  
segna.

I medesimi daranno subito notizia ai  
relativi Prefetti ed al Ministero di agricoltura,  
industria e commercio della distribu-  
zione fatta; e se vi siano rimaste domande  
insoddisfatte per mancanza di vasi vinari,  
le quali avrebbero avuto i requisiti per  
ottenere il prestito.

Art. 6. — I concessionari dei vasi vinari  
dovranno accettare le condizioni riguardanti  
la presa in consegna, la manutenzione e  
la restituzione dei medesimi. Queste con-  
dizioni sono riunite in uno speciale atto  
di consegna (il cui modulo trovasi allegato  
al presente regolamento, lettera A) che  
dovrà essere letto e firmato dal conces-  
sionario.

Art. 7. — Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della  
legge, possono essere sussidiate:

a) le Cantine sociali sorte dopo la  
promulgazione della legge e con preferenza  
quelle che assumono la forma di Società  
cooperative e che si istituiranno nelle Pro-  
vincie dove le Cantine stesse difettano;

b) le Cantine sociali il cui impianto  
alla fine del corrente anno non sia stato  
ancora completato e si trovino in regioni  
colpite da acuta crisi vinicola;

c) le Associazioni di produttori intese  
allo accreditamento e smercio in comune  
dei loro vini, con preferenza alle associa-  
zioni che assumono la forma di Società  
cooperative.

Art. 8. — Per poter conseguire il sus-  
sidio le Cantine sociali devono presentare  
gli atti, i quali accertino che esse sono  
legalmente costituite ai sensi del Codice di  
commercio o del Codice civile.

Dagli atti stessi deve risultare:

1° che la quantità di uva, che i Soci  
ogni anno devono portare alla Cantina so-  
ciale, sia complessivamente non minore di  
400 quintali;

2° che la durata della Società non sia  
inferiore a tre anni;

3° che il prodotto sia venduto in comune.

Art. 9. — I sussidi a favore delle Can-  
tine, di cui alla lettera a, dell'art. 7, devono  
essere esclusivamente erogati per l'impianto  
della Cantina sociale, e proporzionati alla  
capacità di produzione della Cantina stessa,  
ma non superiori a L. 2 per ettolitro.

Per ottenere il sussidio la Società deve  
presentare il progetto particolareggiato della  
spesa occorrente per i locali della Cantina,  
per i vasi vinari e per le macchine. Il  
progetto deve avere il visto di approvazione  
del Direttore di un deposito di macchine  
agrarie dipendente dal Ministero di agri-  
cultura, o del Direttore di una regia Cantina  
sperimentale, o di un regio Vivaio di viti  
americane, o di una regia Scuola agraria.

Nello stabilire la misura del sussidio si  
terrà conto dell'organizzazione della Cantina  
sociale nei riguardi delle esigenze tecniche  
ed economiche dell'industria enologica lo-  
cale e specialmente delle funzioni del credito  
di fronte ai Soci.

La Direzione della Cantina sociale affidata  
ad un enotecnico munito di regolare diploma  
sarà titolo di preferenza nella concessione  
del sussidio.

Il Direttore del deposito di macchine  
agrarie, o della regia Cantina sperimentale,  
o del regio Vivaio di viti americane, o della  
regia Scuola agraria, di cui sopra, sarà  
incaricato dal Ministero di agricoltura di